SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2014, n. **95**.

Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità ed in particolare l'articolo 30-*octies*, comma 1, che prevede di darvi attuazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;

Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «aderenti diretti»: i soggetti di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

b) «aderenti indiretti»: i soggetti di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

d) «documenti di identità»: i documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, di cui all'articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo;

e) «ente gestore»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap);

f) «frodi subite»: le operazioni disconosciute dai soggetti di cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all'identità e al reddito e dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

g) «gruppo di lavoro»: il gruppo di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo;

h) «INAIL»: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

l) «operazione»: la concessione di una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria;

m) «titolare dell'archivio»: il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante.

Art. 2.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo. In particolare sono disciplinate la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le modalità di collegamento dell'archivio informatizzato con le banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonché la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della medesima.

2. Il sistema di prevenzione è istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di permettere la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ricorra una delle fattispecie previste dall'articolo 30-*ter*, commi 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo.

3. Il presente regolamento si applica nei confronti degli aderenti diretti e indiretti.

Art. 3.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, da parte del titolare dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti è autorizzato esclusivamente per le finalità inerenti alla prevenzione del furto d'identità nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica e interattivi, nonché nel settore assicurativo.

2. Gli aderenti diretti partecipano al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità inerenti al settore commerciale di appartenenza.

3. Gli aderenti indiretti partecipano al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Il titolare dell'archivio, l'ente gestore, e gli aderenti diretti e indiretti adottano, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutte le misure necessarie ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

5. Il titolare dell'archivio sovrintende al rispetto degli obblighi, da parte dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti, relativi all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 4.

Art. 4.

Individuazione degli aderenti diretti e degli aderenti indiretti

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli aderenti diretti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il formulario di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Il titolare dell'archivio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istituisce, anche sulla base delle indicazioni pervenute tramite i formulari, la lista nominativa degli aderenti diretti. I medesimi aderenti sono tenuti a comunicare con lo stesso mezzo, entro trenta giorni, le successive variazioni. Gli aderenti diretti sono tenuti, altresì, a stipulare una apposita convenzione con l'ente gestore, sulla base di uno schema-tipo da adottarsi su parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, nonché a versare un contributo nella misura indicata al successivo articolo 5, comma 3.

3. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo e partecipano al sistema di prevenzione, previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti, allo scopo di offrire ai medesimi servizi riguardanti l'invio all'ente gestore di richieste di verifica dell'autenticità dei dati oggetto di riscontro di cui all'articolo 9, di seguito denominati «Dati». Nella medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di partecipazione al sistema di prevenzione da parte degli aderenti indiretti nonché le modalità di trattamento dei dati personali.

4. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*, la convenzione di cui al comma 3 viene resa nota agli aderenti diretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli aderenti diretti possono avvalersi dei servizi svolti dagli aderenti indiretti a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima convenzione.

Art. 5.

Richiesta di verifica e pagamento del contributo

1. Gli aderenti diretti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei Dati, secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente regolamento.

2. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano da parte degli aderenti diretti il pagamento di un contributo all'ente gestore, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio centrale informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominato «Archivio», sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso.

3. La misura delle componenti del contributo è stabilita nel modo seguente:

a) per l'adesione al sistema, gli aderenti diretti sono assoggettati al pagamento pro quota, in parti uguali, di un contributo, al netto dell'IVA, di complessivi 3.919.443,80 euro. Fermo restando tale importo complessivo, per gli aderenti diretti il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è superiore a euro 5.000.000.000,00, l'importo del contributo può essere incrementato fino al doppio di quello stabilito;

b) per ciascuna richiesta di verifica, il singolo aderente diretto è assoggettato al pagamento di un contributo, al netto dell'IVA, di 0,30 euro.

4. Le somme complessivamente versate dagli aderenti diretti affluiscono all'ente gestore, con modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 4, comma 2. Ai sensi dell'articolo 30-*septies*, comma 1, del decreto legislativo, l'ente gestore deve tenere contabilità separata e fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate ed ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 30-*ter*, comma 3, del decreto legislativo.

5. Gli aderenti diretti versano la componente del contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, all'atto della stipula della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, da sottoscrivere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. A decorrere dalla data di avvio del sistema di prevenzione, gli aderenti diretti non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 3, lettera *b)*, fino alla concorrenza dell'importo versato dagli stessi aderenti diretti ai sensi del medesimo comma 3, lettera *a)*.

7. Eventuali crediti nei confronti degli aderenti diretti in relazione al mancato versamento del contributo sono riscossi mediante procedura di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 46.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia ai soggetti di nuova costituzione che rientrano nella categoria degli aderenti diretti, sia alle nuove categorie di soggetti individuate ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 6.

Comunicazione delle informazioni

1. Gli aderenti diretti sono tenuti a comunicare al titolare dell'archivio le informazioni di cui all'articolo 11, secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente regolamento.

Art. 7.

Accesso e alimentazione dell'Archivio da parte degli aderenti diretti

1. Gli aderenti diretti accedono all'Archivio per la verifica dei Dati di cui all'articolo 9 e per l'immissione delle informazioni di cui all'articolo 11, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

2. Gli stessi aderenti diretti accedono altresì all'Archivio per la consultazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 15.

3. Le modalità relative al collegamento informatico dell'Archivio con le banche dati detenute dagli enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10 sono contenute nel documento tecnico di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio, comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono contenute in un manuale operativo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*, il manuale operativo viene reso noto agli aderenti diretti e indiretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 8.

Struttura dell'Archivio

1. L'Archivio è strutturato in sei livelli:

a) il primo livello contiene le liste nominative degli aderenti diretti, la normativa di riferimento ed ogni altro elemento di carattere divulgativo. Il contenuto del primo livello è pubblicato sull'apposito sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) il secondo livello contiene l'elaborazione dei dati statistici, in forma aggregata e anonima, concernenti i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di Dati presenti nelle richieste di verifica ed è accessibile agli aderenti diretti. L'accesso al secondo livello può essere altresì consentito agli aderenti indiretti e ad altri enti interessati, previa autorizzazione del titolare dell'archivio;

c) il terzo livello contiene l'interfaccia informatica che consente agli aderenti diretti di inviare richieste di verifica dell'autenticità dei Dati in loro possesso al fine di operare, tramite l'interconnessione di rete, il riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche. Il terzo livello è accessibile agli aderenti diretti e indiretti;

d) il quarto livello contiene le informazioni relative alle frodi subite da parte degli aderenti diretti di cui all'articolo 11, comma 1, e le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi di cui all'articolo 19. Il quarto livello è accessibile agli aderenti diretti, secondo quanto previsto dall'articolo 15 e dall'articolo 19.

e) il quinto livello contiene le informazioni relative al rischio di frodi di cui all'articolo 11, comma 2. Il quinto livello è accessibile agli aderenti diretti, secondo quanto previsto dall'articolo 15;

f) il sesto livello contiene le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti diretti, nonché i risultati di specifico interesse.

2. Gli aderenti indiretti non possono accedere oltre il terzo livello dell'Archivio.

Art. 9.

Dati oggetto di riscontro

1. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica di cui all'articolo 5, comma 1, relativi ai documenti di identità, sono composti da:

a) elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione:

1) nome e cognome;

2) data e luogo di nascita;

3) sesso;

4) cittadinanza;

5) domicilio fiscale;

6) provincia;

7) codice avviamento postale;

8) riscontro dell'esistenza in vita.

b) elementi identificativi dei documenti di identità:

1) tipologia di documento;

2) numero del documento;

3) data di rilascio del documento;

4) data di scadenza del documento;

5) ente che ha rilasciato il documento;

6) provincia del comune che ha rilasciato il documento;

7) numero di serie del supporto plastico;

8) riscontro della presenza del documento nell'archivio dei documenti smarriti o rubati.

2. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle tessere sanitarie, ai codici fiscali, alle partite IVA e ai documenti che attestano il reddito, riferibili alle persone fisiche, sono composti da:

a) numero della tessera sanitaria;

b) data di rilascio della tessera sanitaria;

c) data di scadenza della tessera sanitaria;

d) numero del codice fiscale;

e) numero della partita IVA;

f) data di attribuzione della partita IVA;

g) anno dell'ultima presentazione della dichiarazione dei redditi;

h) riscontro della fascia di reddito entro la quale la persona fisica è collocata.

3. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono composti da:

a) data di inizio del rapporto di lavoro;

b) tipologia del rapporto di lavoro;

c) qualifica;

d) periodo di competenza del prospetto di paga;

e) imponibile previdenziale del prospetto di paga;

f) numero posizione contributiva previdenziale del datore di lavoro;

g) numero posizione assicurativa del datore di lavoro;

h) nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale;

i) numero del codice fiscale del datore di lavoro;

l) numero della partita IVA del datore di lavoro.

Art. 10.

Procedura di riscontro dell'autenticità dei Dati

1. I Dati di cui all'articolo 9 sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente:

a) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno;

b) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 2, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;

d) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 3, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli istituti INPS e INAIL.

2. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'Archivio alle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche.

Art. 11.

Informazioni

1. Le informazioni relative alle frodi subite sono composte da:

a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione;

b) elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto l'operazione:

1) nome e cognome;

2) data e luogo di nascita;

3) sesso;

4) cittadinanza;

5) codice fiscale;

c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito utilizzati per l'operazione disconosciuta:

1) tipologia di documento di identità;

2) numero del documento di identità;

3) data di rilascio del documento di identità;

4) data di scadenza del documento di identità;

5) ente che ha rilasciato il documento di identità;

6) documento di identità smarrito o rubato;

7) tipologia di documento di reddito utilizzato;

d) elementi identificativi dell'operazione disconosciuta:

1) data dell'operazione;

2) tipologia dell'operazione;

3) importo dell'operazione;

4) modalità di rimborso dell'operazione;

5) finalità dell'operazione;

6) data in cui è stata disconosciuta l'operazione;

7) motivo del disconoscimento;

8) estremi della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal soggetto che ha disconosciuto l'operazione;

e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata effettuata l'operazione disconosciuta:

1) ragione o denominazione sociale;

2) indirizzo;

3) provincia;

4) codice avviamento postale;

5) partita IVA.

2. Le informazioni relative al rischio di frodi sono composte da:

a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione;

b) elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione:

1) nome e cognome;

2) data e luogo di nascita;

3) sesso;

4) cittadinanza;

5) codice fiscale;

c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito presentati dal soggetto:

1) tipologia di documento di identità;

2) numero del documento di identità;

3) tipologia di documento di reddito presentato;

d) elementi identificativi dell'operazione:

1) data della richiesta relativa all'operazione;

2) tipologia dell'operazione;

3) importo dell'operazione;

4) modalità di rimborso dell'operazione;

5) finalità dell'operazione;

6) operazione autorizzata o negata;

e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata presentata la richiesta di effettuare l'operazione;

1) ragione o denominazione sociale;

2) indirizzo;

3) provincia;

4) codice avviamento postale;

5) partita IVA;

f) causale della comunicazione:

1) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12.

Rischio di frodi

1. Si configura il rischio di frodi che comporta la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, quando viene raggiunto il seguente parametro: tre o più incongruenze rilevate in sede di riscontro dell'autenticità dei Dati forniti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio di frodi idoneo al perseguimento delle finalità del decreto legislativo.

Art. 13.

Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi

1. L'aderente diretto comunica al titolare dell'archivio, mediante l'invio delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, l'apertura del periodo di monitoraggio. Tale periodo, necessario ai predetti aderenti diretti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode, non può superare i quindici giorni.

2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, n. 6), l'aderente diretto comunica all'ente gestore l'esito del periodo di monitoraggio di cui al comma 1 in termini di «accertamento della frode subita» o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'ente gestore riqualifica come informazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le informazioni relative al rischio di frodi, ovvero provvede alla loro cancellazione.

3. Nel caso di operazione non autorizzata dall'aderente diretto o di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'ente gestore provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 14.

Modalità e termini di verifica dei Dati e di immissione delle informazioni nell'Archivio

1. Gli aderenti diretti assicurano l'esattezza e la completezza dei Dati e delle informazioni.

2. Le richieste di verifica dell'autenticità dei Dati sono inviate, per via telematica, nel momento in cui il singolo aderente diretto riceve una richiesta di effettuare l'operazione.

3. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono immesse, per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto.

4. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, sono immesse, per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto.

5. I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che dispongono il blocco del trattamento dei dati personali, la rettifica o la cancellazione dei medesimi sono eseguiti dall'ente gestore dell'Archivio.

6. L'ente gestore verifica la completezza dei Dati trasmessi e delle informazioni immesse e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.

Art. 15.

Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti

1. La consultazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio.

2. La consultazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte degli aderenti diretti richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta agli aderenti diretti che risultano aver comunicato, con regolarità e completezza, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 16.

Controllo sul corretto funzionamento dell'Archivio

1. Il titolare dell'archivio sovrintende al corretto funzionamento dell'Archivio e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei Dati e di immissione delle informazioni.

Art. 17.

Permanenza dell'iscrizione delle informazioni relative alle frodi subite

1. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, restano iscritte nell'Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.

Art. 18.

Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, quattro volte l'anno.

2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore.

3. Per la partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.

4. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.

Art. 19.

Servizio telefonico e telematico

1. Il servizio gratuito, telefonico e telematico è deputato, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 8, del decreto legislativo, a ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

2. Le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi sono composte da:

a) data della segnalazione;

b) elementi identificativi del soggetto segnalante:

1) nome e cognome;

2) data e luogo di nascita;

3) sesso;

4) cittadinanza;

5) codice fiscale;

6) copia del documento di identità;

c) descrizione della tipologia di frode subita;

d) copia della denuncia rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

3. L'ente gestore verifica la completezza delle segnalazioni di cui al comma 2 e, in caso di riscontro positivo, provvede ad immetterle nell'Archivio.

4. Le segnalazioni di cui al comma 2 restano iscritte nell'Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.

5. La consultazione delle segnalazioni di cui al comma 2 da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione del titolare dell'Archivio.

6. Le segnalazioni relative ai soggetti che temono di aver subito frodi non sono iscritte nell'Archivio. L'ente gestore fornisce un'informativa al soggetto interessato relativamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti, pubblici e privati presso i quali rivolgersi, al fine di prevenire il configurarsi della fattispecie di cui al comma 2.

Art. 20.

Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia

1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 30-*quater*, commi 2 e 3, del decreto legislativo accedono alle informazioni contenute nell'Archivio, attraverso un collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'Archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale -, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta Direzione centrale.

Art. 21.

Scambio di dati con l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia

1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del Gruppo di lavoro all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Art. 22.

Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-*quater*, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e il medesimo Nucleo.

2. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 30-*quater*, comma 4, del decreto legislativo, il titolare dell'archivio può avvalersi, in presenza di significativi riscontri, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo. Il Dipartimento del tesoro ed il Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono periodicamente le modalità, i termini ed i contenuti della collaborazione, ivi compresi gli indici di anomalia di cui il titolare dell'archivio tiene conto ai fini della richiesta di collaborazione del suddetto Nucleo.

3. Nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo, il Nucleo speciale di polizia valutaria può avvalersi della collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza.

Art. 23.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni riguardanti gli aderenti diretti di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera c-*bis*), del decreto legislativo si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2014

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione prev. n. 1993

Allegato 1
(articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione)

Il sottoscritto aderente diretto garantisce che il trattamento dei dati personali viene espletato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità previste dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di attuazione e dal manuale operativo per l'utilizzo dell'archivio, ed assicura inoltre:

A) di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a rendere sicura la protezione dei dati personali;

B) di fornire un'adeguata informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa gli obblighi di comunicazione dei dati personali stabiliti dal regolamento di attuazione.

Il sottoscritto aderente diretto partecipa al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità inerenti al settore commerciale di appartenenza.

Il sottoscritto aderente diretto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione, fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti dati identificativi:

Codice fiscale dell'aderente **Partita IVA dell'aderente** **Denominazione/Ragione sociale** **Tipologia di aderente (art. 30 ter, comma 5 del decreto legislativo)**	
a) ☐ **b)** ☐ **c)** ☐ **c-bis)** ☐ **d)** ☐ Indirizzo di posta elettronica certificata – PEC:	

SEDE LEGALE

Via e numero civico		
CAP	**Città**	**Provincia**

RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

RIFERIMENTO INFORMATICO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

SECONDO RIFERIMENTO INFORMATICO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP **Città** **Provincia**

Telefono **Fax**

e-mail

MODALITA' DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DA PARTE DELL'ADERENTE DIRETTO:

Le modalità di accesso all'archivio da parte dell'aderente diretto sono riferibili a tutti i segmenti del medesimo (Dati e informazioni) e a tutte le funzionalità erogate (trasmissione, alimentazione e consultazione).

L'aderente diretto, per quanto riguarda le modalità di accesso all'archivio consentite dalla normativa, può avvalersi di uno o più aderenti indiretti (individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento di attuazione).

Indicare se l'aderente diretto intende avvalersi di uno o più aderenti indiretti:

☐	**SÌ**
☐	**NO**

Marcare ("X") la modalità prescelta

Se la risposta al punto precedente è "SÌ", occorre provvedere a riportare l'elenco degli aderenti indiretti:

1. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
2. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
3. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
4. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
5. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
6. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
7. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
8. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
9. Codice fiscale/partita IVA Denominazione
10. Codice fiscale/partita IVA Denominazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO:

Il presente formulario deve essere compilato dagli aderenti diretti ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di attuazione. Gli aderenti diretti sono responsabili dell'integrità, l'esattezza e la riservatezza dei Dati e delle informazioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento di attuazione.
Il presente formulario deve essere debitamente sottoscritto dall'aderente diretto con firma digitale e marca temporale, e successivamente, entro i termini stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento, inviato elettronicamente (unitamente ad eventuali allegati) al *Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali*, tramite apposita procedura informatizzata predisposta dall'ente gestore.

La procedura informatizzata è resa disponibile, in via esclusiva, sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consente, al momento della ricezione del formulario firmato digitalmente, l'invio automatico di una apposita ricevuta all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'aderente diretto nel formulario stesso.

(Marca temporale elettronica) (Firma digitale autorizzata)

Allegato 2
(articolo 7, comma 3, del regolamento di attuazione)

Allegato tecnico al regolamento attuativo

Indice dei contenuti

1 Introduzione

Questo documento descrive in particolare:

- le modalità di collegamento informatico del sistema alle banche dati degli organismi pubblici;
- le modalità di collegamento informatico al sistema da parte degli aderenti diretti e indiretti;
- le procedure di gestione del servizio telefonico e telematico di cui all'art. 30 ter, comma 8 del D.lgs. 141/2010;
- i processi di gestione delle credenziali di accesso al sistema;
- il tracciamento delle operazioni eseguite con il sistema;
- i profili di autorizzazione al riscontro delle diverse tipologie di dati da parte delle diverse tipologie di aderente.

Lo schema dell'architettura generale dell'archivio è mostrato nella figura seguente:

In particolare è previsto che l'Archivio sia costituito da tre moduli funzionali:

- il modulo *Interconnessione di rete*, che riceverà le richieste di verifica provenienti dagli aderenti, le tradurrà in richieste di accesso alle banche dati pubbliche ospitanti i dati autentici da riscontrare e restituirà l'esito, positivo o negativo, della verifica effettuata;
- il modulo *Informatico di allerta*, che raccoglierà le segnalazioni di frodi subite o di rischio di frode provenienti dagli aderenti e le segnalazioni di allerta preventive generate dal sistema;
- il modulo *Informatico centralizzato*, che memorizza, in modo aggregato e anonimo, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti e permette al gruppo di lavoro lo studio del fenomeno delle frodi.

Le modalità d'uso del servizio di riscontro da parte degli aderenti sono diversificate, in quanto si prevede sia uno scenario d'uso allo sportello con il cliente di fronte all'operatore, sia uno scenario d'uso di *back office*, sia uno scenario d'uso che prevede elaborazioni massive di tipo *batch*.

2 L'architettura generale del sistema

La figura seguente mostra l'architettura generale prevista del sistema.

Si prevede la costituzione presso il CED del Ministero dell'economia e delle finanze di un sistema informatico altamente scalabile e pienamente ridondato destinato a erogare il servizio operativo di riscontro di dati personali richiesto dai soggetti aderenti interfacciando una molteplicità di banche dati istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS e INAIL).
Il sistema permetterà inoltre il ricevimento e la registrazione delle segnalazioni dei soggetti che hanno subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
Il sistema dialogherà con il sistema informatico Consap, presso la quale sarà svolta la gestione amministrativa delle convenzioni con gli aderenti, la gestione delle utenze e la gestione del ciclo di calcolo dei consumi, di rendicontazione e di pagamento associato all'attuazione delle convenzioni stesse.

3 Descrizione dei processi operativi di riferimento

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i processi operativi per i quali è previsto il supporto da parte del software del sistema di riscontro.

3.1 *Riscontro dei dati*

Si evidenzia che la procedura di riscontro, operata secondo le tre modalità descritte nei paragrafi seguenti, è strutturata in maniera tale da non richiedere la registrazione dei dati personali nell'archivio, ma soltanto la loro veicolazione informatica al fine di verificarne l'autenticità.

3.1.1 Riscontro dei dati in modalità interattiva

- L'utente abilitato del soggetto aderente entra nel sistema usando le proprie credenziali, seleziona l'aderente delegante (che può coincidere con l'aderente di riferimento dell'utente) per il quale effettuare l'interrogazione, fornisce i dati da riscontrare su maschera *on line*, ne verifica l'esattezza e attiva il servizio di riscontro;
- il sistema, in base alla richiesta ricevuta, attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle banche dati istituzionali collegate trasmettendo ad esse, ognuna per la propria competenza, i dati forniti dall'utente, raccoglie gli esiti di riscontro – di natura essenzialmente *semaforica* - ricevuti dalle banche dati e li restituisce all'utente;
- il sistema di riscontro registra i dati identificativi dell'interrogazione effettuata (identificativo dell'utente e dell'organizzazione interrogante, momento dell'interrogazione, tipi di campi oggetto del riscontro, esiti semaforici sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini amministrativi e di tracciamento;
- nei soli casi in cui il riscontro dei dati abbia dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati della richiesta di riscontro e gli esiti semaforici corrispondenti nell'archivio delle richieste di riscontro con esito negativo.

3.1.2 Riscontro dei dati in modalità application to application - A2A

- Il sistema informatico abilitato del soggetto aderente invoca il servizio di riscontro usando le proprie credenziali macchina;
- il sistema verifica la correttezza sintattica della richiesta e dei riferimenti forniti nella richiesta all'aderente diretto e all'aderente indiretto, in base alle deleghe registrate come attive nel sistema stesso. Se la verifica sintattica ha esito positivo, attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle banche dati istituzionali collegate trasmettendo ad esse, ognuna per la propria competenza, i dati forniti dal sistema chiamante, raccoglie gli esiti di riscontro – di natura essenzialmente *semaforica* - ricevuti dalle banche dati, li integra e li restituisce al sistema informatico chiamante; se la verifica sintattica ha invece esito negativo, restituisce al sistema informatico chiamante l'esito negativo con la motivazione;
- il sistema registra i dati identificativi dell'interrogazione effettuata (identificativo dell'utente associato alle credenziali macchina del sistema chiamante e dell'organizzazione interrogante, momento dell'interrogazione, tipi di campi oggetto del riscontro, esiti semaforici sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini amministrativi e di tracciamento;
- nei soli casi in cui il riscontro dei dati ha dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati della richiesta di riscontro e gli esiti semaforici corrispondenti nell'archivio delle richieste di riscontro con esito negativo.

3.1.3 Riscontro dei dati in modalità batch

Il processo previsto differisce da quello precedente in quanto permette l'elaborazione massiva di più richieste di riscontro provenienti dal sistema informatico di un soggetto aderente. Il processo è il seguente:

- il sistema informatico abilitato del soggetto aderente prepara la lista delle richieste di riscontro e invoca il servizio di riscontro massivo usando le proprie credenziali macchina;
- il sistema verifica la correttezza sintattica della lista di richieste ricevute e dei riferimenti forniti nella richiesta all'aderente diretto e all'aderente indiretto, in base alle deleghe registrate come attive nel sistema al momento in cui la richiesta è stata inoltrata dall'aderente. Per ogni richiesta sintatticamente corretta, attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle banche dati istituzionali collegate trasmettendo ad esse, ognuna per la propria competenza, i dati forniti dal sistema chiamante, raccoglie gli esiti di riscontro – di natura essenzialmente *semaforica* - ricevuti dalle banche dati, li integra, confeziona la risposta finale da restituire al sistema informatico chiamante; per ogni richiesta sintatticamente non corretta, confeziona un esito negativo con la motivazione;
- il sistema di riscontro restituisce al sistema informatico chiamante la lista degli esiti delle verifiche effettuate;
- il sistema di riscontro registra i dati identificativi dell'interrogazione effettuata (identificativo dell'utente associato alle credenziali macchina del sistema chiamante e dell'organizzazione interrogante, momento dell'interrogazione, tipi di campi oggetto del riscontro, esiti semaforici sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini amministrativi e di tracciamento;
- nei soli casi in cui il riscontro dei dati ha dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati della richiesta e gli esiti semaforici corrispondenti nell'archivio delle richieste di riscontro con esito negativo.

3.2 Servizi telefonici e telematici

3.2.1 Servizio telefonico

- Il soggetto segnalante chiama il call center telefonico dedicato al servizio di ricevimento di segnalazioni di cui all’art. 30 ter, comma 8, del D.Lgs. 141/2010;
- Il servizio di call center, interagendo con il soggetto segnalante, individua se trattasi di frode subita o di rischio di frode;
- Nel caso di segnalazione di frode subita, il servizio di call center raccoglie le generalità del segnalante e i dati relativi alla frode subita, chiedendo di inviare copia dei documenti previsti dall’art. 19, comma 2, del regolamento di attuazione per la successiva registrazione nell’archivio;
- Nel caso di segnalazione di rischio di frode, la stessa non viene registrata nell’archivio.

3.2.2 Servizio telematico

- Il soggetto segnalante accede a un apposito servizio sulla home page pubblica del sito web;
- Nel caso di segnalazione di frode subita, il soggetto segnalante compila una scheda di segnalazione fornendo le proprie generalità e i dati relativi alla frode subita, che vengono registrati nell'archivio delle segnalazioni pervenute dai soggetti segnalanti; invia inoltre al call center copia dei documenti previsti dall'art. 19, comma 2, del regolamento di attuazione per la successiva registrazione nell'archivio;
- Nel caso di segnalazione di rischio di frode, il sito web invece non prevede alcuna registrazione di dati.

4 Modalità di collegamento informatico del sistema

Dal punto di vista fisico, il sistema opererà in un apposito CED dedicato del MEF. Tale impianto sarà quindi separato dal resto della piattaforma tecnologica MEF e sarà possibile il suo accesso, la sua gestione e la sua manutenzione al solo personale Consap e MEF autorizzato a tale attività.

Il sistema di riscontro comunicherà con i diversi interlocutori e sistemi cooperanti mediante meccanismi atti ad assicurare la riservatezza, l'integrità e l'autenticità delle comunicazioni. Le specifiche modalità tecniche adottate per il collegamento informatico del sistema con altri sistemi sono descritte nel Manuale operativo.

5 Produzione, distribuzione e gestione delle credenziali di accesso al sistema

La figura seguente illustra il processo di gestione delle credenziali per l'accesso al sistema.

In particolare, è prevista la generazione e la gestione di tre tipi di credenziali di accesso ai servizi del sistema:

- credenziali di amministratore, generate da Consap con il proprio sistema di gestione amministrativa delle convenzioni e consegnate agli utenti amministratori di ogni soggetto aderente che ne faccia domanda. Con tali credenziali, il soggetto aderente ha la possibilità di

generare e di gestire credenziali utente per i propri utenti interni che saranno abilitati all'uso del sistema di riscontro;

- credenziali utente, generate da Consap o, per i propri utenti interni, dagli utenti amministratore dei soggetti aderenti. Queste credenziali permettono ai titolari di usare i servizi utente del sistema di riscontro;
- credenziali macchina, generate da Consap con il proprio sistema di gestione amministrativa delle convenzioni per permettere a sistemi informatici dei soggetti aderenti di accreditarsi per ottenere servizi dal sistema informatico in modalità A2A - Application to Application.

L'utenza del sistema accederà al portale web su rete internet del sistema di riscontro mediante credenziali applicative nominative (credenziali utente) costituite da una login, una prima password (password1) e una seconda password (password2). Le credenziali avranno le seguenti caratteristiche:

- le credenziali saranno generate mediante il sistema di gestione amministrativa delle convenzioni dall'amministratore di sistema Consap o, per gli utenti dei soggetti aderenti, dagli utenti con ruolo di amministratore dei soggetti aderenti stessi;
- la login individuerà univocamente l'utente;
- le due password saranno generate automaticamente dal sistema e saranno costituite da almeno otto caratteri alfanumerici;
- la prima password sarà fornita automaticamente al solo utente titolare, mediante messaggio di posta elettronica mandato alla casella di posta elettronica del titolare;
- la seconda password sarà fornita automaticamente all'organizzazione di appartenenza dell'utente titolare, mediante messaggio di posta elettronica mandato alla casella di posta elettronica certificata dell'organizzazione di appartenenza dell'utente titolare, che la dovrà inoltrare all'utente stesso;
- all'atto del primo ingresso, il sistema chiederà all'utente di cambiare la prima password;
- all'atto dell'ingresso, il sistema chiederà all'utente di cambiare la prima password se saranno trascorsi più di sei mesi dalla sua ultima modifica;
- l'amministratore di sistema Consap o, per gli utenti dei soggetti aderenti, gli utenti con ruolo di amministratore dei soggetti aderenti stessi, potranno abilitare/disabilitare gli utenti all'uso del servizio e potranno cambiarne il ruolo (cioè l'insieme delle funzioni applicative ad essi abilitate), in modo da riflettere nel sistema i cambiamenti organizzativi avvenuti;
- l'amministratore di sistema Consap, con la collaborazione degli utenti amministratori dei soggetti aderenti, verificherà inoltre con cadenza annuale l'elenco degli utenti registrati, in modo da disabilitare le utenze nei fatti non più attive.

L'amministratore di sistema Consap potrà inoltre creare e gestire **credenziali macchina**, mediante il sistema di gestione amministrativa delle convenzioni.
Le credenziali macchina avranno le seguenti caratteristiche:

- avranno una componente applicativa (login + password1 + password2), associata ad un apposito nominativo indicato dal soggetto aderente e saranno distribuite con le medesime modalità previste per le credenziali utente;
- avranno un'ulteriore componente infrastrutturale, costituita da un certificato conforme allo standard X.509 e fornito a Consap dal soggetto aderente.

All'atto della richiesta di accesso, da parte del sistema informatico del soggetto aderente ai servizi application to application del sistema di riscontro, avverranno pertanto due tipi di verifica:

- corretto instaurarsi della comunicazione criptata con protocollo *https* e con mutuo riconoscimento, lato *client* e lato *server*;

- riconoscimento delle credenziali applicative presentate, in sede di invocazione del servizio, dal sistema chiamante, che dovranno corrispondere all'utente del soggetto aderente abilitato a questo tipo di servizi.

6 Tracciamento delle operazioni

Tutte le operazioni di accesso (lato *client*) ai servizi del sistema di riscontro - comprese quelle per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni presenti nell'archivio delle frodi subite - e tutte le richieste di servizio del sistema di riscontro alle banche dati istituzionali (lato *server*) saranno registrate in log applicativi, nei quali sarà associata ad ogni operazione l'identificativo dell'utente richiedente l'operazione. Più in particolare:

- per ogni operazione eseguita con il sistema di riscontro, il sistema stesso registrerà l'utente che ha eseguito l'operazione, il momento e il tipo di operazione eseguita;
- per ogni richiesta di riscontro e per ogni richiesta di accesso all'archivio delle frodi subite saranno registrate nella base di dati di sistema l'identificativo dell'utente richiedente, l'identificativo dell'aderente di appartenenza e dell'eventuale aderente delegante, l'identificativo univoco della richiesta, la data e ora (*timestamp*) della richiesta pervenuta dall'aderente e la data e ora (*timestamp*) della risposta fornita all'aderente, l'elenco dei campi oggetto di riscontro/accesso all'archivio delle frodi subite e il codice fiscale della persona fisica oggetto di riscontro: questa ultima informazione sarà memorizzata - in forma criptata - in modo che possa essere verificata, attraverso una specifica funzione applicativa messa a disposizione del solo personale Consap appositamente incaricato, nell'ambito di possibili controlli sulla liceità dell'uso del sistema da parte dell'utenza in specifici casi. Nel caso di richieste di riscontro, saranno inoltre registrati nella base di dati di sistema l'elenco degli esiti semaforici restituiti dalle banche dati a fronte di ognuno dei campi oggetto di riscontro, l'elenco delle banche dati interpellate e l'esito tecnico complessivo dell'esecuzione della richiesta (in termini di esecuzione terminata correttamente oppure no);
- per ogni richiesta di riscontro attivata dal sistema di riscontro nei confronti di ogni banca dati, saranno registrate inoltre nella base di dati di sistema l'identificativo univoco della richiesta dell'aderente originante tale attivazione di servizio, l'identificativo della banca dati chiamata e del servizio invocato, la data e ora (*timestamp*) della richiesta effettuata dal sistema di riscontro e la data e ora (*timestamp*) della risposta fornita dalla banca dati, l'elenco dei campi (ma non i corrispondenti valori) oggetto di riscontro, l'elenco dei corrispondenti esiti semaforici restituiti dalla banca dati e l'esito tecnico complessivo dell'invocazione del servizio fornito dalla banca dati (in termini di esecuzione terminata correttamente oppure no).

7 Profili di autorizzazione

Il sistema consentirà all'utenza di riscontrare insiemi diversi di dati in funzione della singola tipologia di aderente.
La tabella seguente mostra i profili di autorizzazione previsti per le singole tipologie di aderenti, in rapporto ai riscontri sui diversi tipi di dati previsti dall'art. 9 del regolamento attuativo.

	Dati oggetto di riscontro	Aderenti ex art. 30-ter, comma 5, lettera a)	Aderenti ex art. 30-ter, comma 5, lettera b)	Aderenti ex art. 30-ter, comma 5, lettera c)	Aderenti ex art. 30-ter, comma 5, lettera c-bis)	Aderenti ex art. 30-ter, comma 5, lettera d)
Elementi identificativi del richiedente (articolo 9, comma 1, lettera a)	Nome e cognome Data e luogo di nascita Sesso Cittadinanza Domicilio fiscale Provincia Codice avviamento postale Riscontro dell'esistenza in vita	Si	Si	Si	Si	Si
Elementi identificativi dei documenti di identità (articolo 9, comma 1, lettera b)	Tipologia di documento Numero del documento Data di rilascio del documento Data di scadenza del documento Ente che ha rilasciato il documento Provincia del comune che ha rilasciato il documento Numero di serie del supporto plastico Riscontro della presenza del documento nell'archivio dei documenti smarriti o rubati	Si	Si	Si	Si	Si
Dati relativi alle tessere sanitarie, ai codici fiscali, alle partite IVA e ai documenti che attestano il reddito (articolo 9, comma 2)	Numero della tessera sanitaria Data di rilascio della tessera sanitaria Data di scadenza della tessera sanitaria Numero del codice fiscale	Si	Si	Si	Si	Si
	Numero della partita IVA Data di attribuzione della partita IVA Anno dell'ultima presentazione della dichiarazione dei redditi Riscontro della fascia di reddito entro la quale la persona fisica è collocata	Si	No	No	No	Autorizzazione in funzione della tipologia di aderente
Dati relativi alle posizioni contributive, previdenziali e assistenziali (articolo 9, comma 3)	Data di inizio del rapporto di lavoro Tipologia del rapporto di lavoro Qualifica Periodo di competenza del prospetto di paga Imponibile previdenziale del prospetto di paga Numero posizione contributiva previdenziale del datore di lavoro Numero posizione assicurativa del datore di lavoro Nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale Numero del codice fiscale del datore di lavoro Numero della partita IVA del datore di lavoro	Si	No	No	No	Autorizzazione in funzione della tipologia di aderente

Allegato 3

(articolo 1, comma 2, del regolamento di attuazione)

Elenco degli oneri informativi introdotti predisposto ai sensi dell'art. 7 della L. 180/2011

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, commi 1 e 2

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla compilazione (attraverso una procedura informatizzata) di un apposito formulario di adesione al sistema. Tale documento consente all'amministrazione la raccolta dei dati identificativi del singolo aderente, necessari per il successivo processo di convenzionamento e per l'ottenimento delle credenziali di accesso al sistema informatico.
Attraverso la medesima procedura saranno altresì comunicate eventuali variazioni.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, comma 2

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con Consap S.p.A. (ente gestore del sistema,) con la quale sono disciplinati gli aspetti amministrativi (modalità di comunicazione, versamento del contributo, modalità di fatturazione) e gestionali, nonché gli aspetti di natura tecnica relativi alla fruizione del sistema informatico di prevenzione delle frodi.
Il processo amministrativo propedeutico alla stipula è gestito attraverso una apposita procedura informatizzata predisposta dall'ente gestore.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", di stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, comma 3

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti indiretti (di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze nella quale sono disciplinate le modalità e i termini di partecipazione al sistema di prevenzione. La medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme del Garante, disciplina altresì le modalità di trattamento dei dati personali.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 6

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite, così come individuate ai sensi dell'articolo 11. La comunicazione sarà gestita attraverso una apposita procedura informatizzata nell'ambito del sistema di prevenzione. Le disposizioni che riguardano le informazioni, ai sensi dell'articolo 23, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):

"Art. 17. *Entrate riscosse mediante ruolo.*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-*ter*. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

La legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento) è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2005, n. 194.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della L. 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento») è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.

Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità) è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2011, n. 107.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-*octies* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi):

"Art. 30-*octies*. *Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*, da comunicare ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

2 – 4-*ter*. (*Omissis*).".

Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. *Regolamenti.*

1 – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4-*ter*. (*Omissis*).".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:

"Art. 30-*ter*. *Sistema di prevenzione*

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*quater*, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg)*, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c-*bis*) le imprese di assicurazione;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *c)* servizi assimilabili alla

prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.

7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

7-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note alle premesse.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:

"Art. 30-*quinquies*. *Dati oggetto di riscontro*

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*:

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. - 3. (*Omissis*).".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese") è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.

Note all'art. 2:

Per il riferimento al testo dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Note all'art. 3:

Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 196 del 2003 vedasi nelle Note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Note all'art. 5:

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-*septies* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:

"Art. 30-*septies*. *Disposizioni finanziarie*

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

1-*bis*. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.".

Per il riferimento al testo del comma 3 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Per il riferimento al testo dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999 vedasi nelle Note alle premesse.

Per il riferimento al testo del comma 6 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Note all'art. 20:

Si riporta il testo vigente dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30-*quater* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:

"Art. 30-*quater*. *Finalità e struttura dell'archivio*

1.(*Omissis*).

2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione.

3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-*octies* del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 7, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia

di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"Art. 8. *Istituzione del Centro elaborazione dati.*

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera *a)*, e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.".

Note all'art. 21:

Per il riferimento al testo del comma 3 dell'articolo 30-*quater* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi in Note all'art. 20.

Note all'art. 22:

Per il riferimento al testo del comma 3 e 4 dell'articolo 30-*quater* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 20.

Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

Note all'art. 23:

Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.

14G00107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 aprile e 23 maggio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (di seguito "CTZ"), con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare ala collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A04990

DECRETO 23 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo e 18 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A05000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «AL.EM. società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 giugno 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società "AL.EM. SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 agosto 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "AL.EM. SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 09220951009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (MT) il 20 agosto 1964, e domiciliato in Nettuno (RM) vicolo in Arcione, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04949

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antiche Terre società agricola cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 giugno 2013., con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Antiche Terre Società Agricola Cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 26 marzo 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Antiche Terre Società Agricola Cooperativa in liquidazione", con sede in Arezzo (codice fiscale 01279190514) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Cesare Carini, nato a Cortona (AR) il 17 aprile 1953 e domiciliato ad Arezzo in via Campo di Marte n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04952

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fratelli d'Italia - società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 18 ottobre 2013. con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società "Fratelli d'Italia - Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari. alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio. nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Fratelli d'Italia - Società cooperativa in liquidazione", con sede in Napoli (codice fiscale 06962141211) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Russo, nato a Napoli il 12 ottobre 1967 ed ivi domiciliato in via M. Cervantes n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04953

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sadea cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 marzo 2013. pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 22 agosto 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società "Sadea Cooperativa Sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione dì rappresentanza conclusa in data 27 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata. effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese. relativamente agli organi societari. alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza:

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sadea Cooperativa Sociale" con sede in Roma (codice fiscale 06583611006) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini. nata a Genova il 6 settembre 1972, e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04954

DECRETO 5 giugno 2014.

Ritiro del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento e alla cancellazione della «ANAGNINA 73 Z 6 A - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con particolare riferimento all'art. 12;

Visto l'art. 223 *septiesdecies* disp. att. del codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.C.M. n.158 del 5 dicembre 2013 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto dirigenziale n.6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante "scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n.1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio" (GU n. 79 del 4/4/2013), che dispone tra gli altri lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa "ANAGNINA 73 Z 6 A - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE ", con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Roma con nota n. 48768 pervenuta il 25/3/2014 ha comunicato che la cooperativa in parola era in fase di scioglimento e liquidazione volontaria con atti del 15/11/2010 e del 30/11/2010, pur avendolo comunicato alla C.C.I.A.A. solo posteriormente alla adozione del decreto dirigenziale n.6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante " scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n.1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio ";

Considerato altresì che, con la stessa nota, la C.C.I.A.A. di Roma ha comunicato che pertanto non poteva darsi corso alla cancellazione della società cooperativa "ANAGNINA 73 Z 6 A;

Rilevato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Rilevato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere al ritiro del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata in quanto non si sono ancora prodotti tutti gli effetti definitivamente estintivi della società medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n.6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante "Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n.1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio " è ritirato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione della società cooperativa "ANAGNINA 73 Z 6 A - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE ", con sede in Roma, codice fiscale n. 03597261001, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04951

DECRETO 13 giugno 2014.

Proroga della gestione commissariale della «Società cooperativa Nuova Canosa», in Barletta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il D.D. n. 57/SGC/2012 del 10 dicembre 2012 successivamente prorogato con D.D. n. 03/SGC/2014 del 15 gennaio 2014 con il quale la società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA CANOSA" con sede in Barletta (BA), è stata posta in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., per un periodo di dodici mesi ed è stato nominato Commissario governativo il rag. Massimiliano Sciannameo;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con l'istanza di proroga acquisita a mezzo PEC al protocollo n. 109213 dell'11 giugno 2014, che si intende qui richiamata, con la quale il Commissario governativo chiede una breve proroga del proprio incarico, al fine di effettuare le dovute verifiche finali sull'eventuale presenza di vizi residui nell'assetto amministrativo della cooperativa;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per consentire la prosecuzione delle operazioni necessarie per la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria, così come esposto nell'istanza, nonché appurare la volontà dei soci di raggiungere gli scopi sociali;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della soc. coop. "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA CANOSA" con sede in Barletta (BA), c.f. 00981140726, è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del D.D. del 15 gennaio 2014 n. 03/SGC/2014, sino al 30/09/2014.

Art. 2.

Al rag. Donato Sciannameo sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il periodo di gestione commissariale indicato all'art. 1.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Silimarin» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 212/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n.101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014;

Vista la determinazione FV n. 50/2014 del 7 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 17 del 4 marzo 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale SILIMARIN con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte (120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana);

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Germed Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cesare Cantù, 11 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Partita IVA 03227750969 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 25 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: Silimarin

Confezioni: 023774 033 - "200 mg" 30 compresse

Titolare AIC: Germed Pharma S.P.A.

Procedura Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014, data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 50/2014 del 7 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 17 del 4 marzo 2014, il mantenimento delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della suddetta determinazione di rinnovo, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A04989

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 70, all'articolo 20, comma 1, lettera *v)*, in luogo delle parole: "le lettere *b)* e *c)* " leggasi: "le lettere *b)* e d)";

alla pagina 70, all'articolo 20, comma 1, lettera *v)*, in luogo delle parole: «c*) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate*;";», leggasi: «d*) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate*;";».

14A05107

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-150) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.